

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

IN RELAZIONE AL RICORSO PENDENTE DI FRONTE AL TAR TOSCANA RG.

753/2021 UDIENZA 21.09.22

SUNTO DE MOTIVI

I motivi del ricorso di cui in epigrafe sono i seguenti:

PRIMO MOTIVO Violazione di legge sub specie di violazione dell'art. 1 della L. 241/1990. Violazione di legge sub specie di violazione dei principi di cui all'art. 35 L. 165/2001. Violazione di legge sub specie di violazione della L.42/1999 e del D.M. 739/94. Vizio di eccesso di potere sotto il profilo della erroneità del quesito n. 14 della prova pratica del giorno 13 aprile 2021. Vizio di eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e della par condicio tra i candidati. Vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La censura riguarda il contenuto del quesito n. 14:

“Il ferro per via orale va assunto: a. a stomaco pieno; b. lontano dai pasti; c. con molta acqua; d. secondo le preferenze del paziente.

Estar ha indicato come corretta la risposta di cui alla lettera a):

“il ferro va assunto a stomaco pieno”.

La ricorrente, invece, ha indicato come corretta la risposta b) sostenendo, cioè, che l'assunzione del ferro vada **effettuata**

lontano dai pasti e dunque, a stomaco vuoto.

Vi sono testi di grande rilevanza scientifica **che confermano che il ferro vada assunto a digiuno.**

Si richiama, al proposito, vari testi di farmacologia, un articolo tratto dalla Rivista Società Italiana Medicina Generale, le Linee Guida per il trattamento dell'anemia nell'insufficienza renale cronica, il contenuto dell'articolo "*Influence of food on the absorption from different types of iron Tablets*" in cui si legge, il testo Brunner – Suddarth, Volume 1 Unità 7 pagg. 1014. Si tratta di testi che sono utilizzati rispettivamente nella **facoltà di Farmacologia della Università degli studi di Firenze** e dell'**Università di Pisa**, nell'**Università di Bologna** nell'**Università degli Studi di Torino** e nell' **Università di Perugia**

Anche nel bugiardino del farmaco a base di ferro **Ferrotre**, emerge che esso va preso a **digiuno**.

Ne consegue che la esponente ha raggiunto il punteggio necessario per ottenere la sufficienza.

Anche volendosi ammettere, poi, che vi siano testi scientifici che ritengono che il ferro debba essere assunto a stomaco pieno, non si giunge comunque a diverso risultato dato che, in detta ipotesi, **non vi sarebbe una risposta unicamente corretta.**

E' certo che, per garantire la *par condicio* tra i concorrenti e il rispetto dei principi fondamentali dell'azione amministrativa,

50 *“nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini
dell’illegittimità, solo l’erroneità della soluzione indicata come
esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la
possibilità che vi siano risposte alternative esatte o la
mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle
55 circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed
univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad
una prova a risposta multipla” (Cfr. Tar Campania 28.10.2014
n. 5051).*

Alla luce di quanto sopra evidenziato, consegue l’illegittimità
60 dell’operato di E.S.T.A.R. nella parte in cui ha ritenuto corretta
una risposta che, in realtà, non lo è e/o comunque ha formato un
quesito con risposte alternative.

Se da un lato sussiste una certa discrezionalità nella
elaborazione delle domande, dall’altro lato *“non è invece
65 configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione
delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a
risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta
univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati
in violazione del principio della par condicio desumibile
70 dall’art. 97 Cost.”* (si veda TAR Lazio, sezione terza quater,
21.11.2018 n. 11565 che richiama Cons. Stato, sez. V, 17
giugno 2015 n. 3060).

La formulazione di quesiti errati ma anche la proposta di
risposte altrettanto errate, si pone in contrasto con i principi di

75 efficacia, imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1 della L. 241/1990 nonché con quanto disposto dall'art. 35 comma 3 lettere a) e b) della L. 165/2001, ai sensi del quale le procedure di selezione devono avvenire secondo modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità.

80 **Secondo motivo Vizio di eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e della par condicio tra i candidati. Vizio di eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza.**

85 In applicazione dei principi di trasparenza, di par condicio dei candidati, **le procedure concorsuali devono essere rette esclusivamente dalle disposizioni della lex specialis, cui l'Amministrazione non può introdurre deroghe successive,** che altererebbero la posizione dei candidati.

90 Il bando costituisce la *lex specialis* con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbero certamente pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella
95 *lex specialis* stessa, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà

100 connesse alla conduzione della procedura selettiva (si veda Tar Lazio, 19 febbraio 2018 n. 1919).

Nel caso in esame, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda il bando di concorso prevedeva che al candidato sarebbero state somministrate 30 domande.

105 Solo in sede di prova, invece, i candidati scoprivano che le domande somministrate sarebbero state 32 e che, in caso di necessità, due domande a insindacabile giudizio di Estar, avrebbero potuto essere utilizzate per sostituire un o più (ma non più di due) delle prime 30 domande.

110 la trasparenza ha lasciato **campo aperto al totale arbitrio della PA.**

Nel caso della ricorrente, ad esempio, qualora si ritenesse che la griglia delle risposte della domanda 14 fosse contraddittoria e non univoca, Estar avrebbe dovuto sostituire la domanda con una “jolly”.

115 E qui sarebbe sorto un problema tenuto conto del fatto che Estar non avrebbe potuto sostituire la domanda in quanto aveva già individuato due domande da sostituire (la 3 e la 4).

La scelta di Estar di inserire modalità procedurali non previste dalla legge di concorso determina una irrimediabile violazione del principio di trasparenza e di affidamento finendo per determinare disparità di trattamento tra i candidati.

120 Estar non ha in alcun modo motivato le ragioni per le quali ha deciso di annullare i quesiti n. 3 e 4. Tale totale mancanza di

125 motivazione determina un vero **e proprio arbitrio che può**
portare a ritenere che la modalità operativa introdotta solo
in sede di prova, possa essere servita per favorire alcuni
candidati (nella specie proprio quelli che hanno sbagliato le
domande n. 3 e/o 4).

130 La ricorrente ha chiesto la possibilità di ottenere l'ammissione
alla prova orale o in via subordinata la condanna della PA al
risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente anche a
titolo di perdita di *chance* nella misura che risulterà provata e/o
comunque di giustizia

135 Lucca, 17 Giugno 2022

Avv. Angelita Paciscopi

Avv. Anna Cordoni